
L. 12 marzo 1999, n. 68 ^{(1) (2)}. *

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*. Vedi, anche, l'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*, e l'*art. 14, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1. *(Collocamento dei disabili)*

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222*; ⁽³⁾

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle *leggi 27 maggio 1970, n. 382*, e successive modificazioni, e *26 maggio 1970, n. 381*, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle *leggi 14 luglio 1957, n. 594*, e successive modificazioni, *28 luglio 1960, n. 778*, *5 marzo 1965, n. 155*, *11 aprile 1967, n. 231*, *3 giugno 1971, n. 397*, e *29 marzo 1985, n. 113*, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle *leggi 21 luglio 1961, n. 686*, e *19 maggio 1971, n. 403*, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla *legge 11 gennaio 1994, n. 29*, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'*articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270*. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308*.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23, comma 1*. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. ^{(4) (5)}

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(4) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(5) Per l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, vedi il *D.P.C.M. 13 gennaio 2000*.

Art. 2. (Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) ⁽⁶⁾

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1* nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. ⁽¹⁰⁾

[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. ⁽⁸⁾]

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. ⁽⁹⁾

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. ⁽⁷⁾

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli *articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, ovvero dall'*articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'*articolo 8, comma 1, della stessa legge*.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della *legge 21 luglio 1961, n. 686*, e successive modificazioni, nonché della *legge 29 marzo 1985, n. 113*, e della *legge 11 gennaio 1994, n. 29*.

(6) A norma dell'*art. 132, comma 2, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217*, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(7) Comma così modificato dall'*art. 2268, comma 1, n. 957), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(8) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica diposta dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica diposta dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(10) Vedi, anche, l'*art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357* e l'*art. 22, comma 5, lettera b), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi

dell'*articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383*, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'*articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come sostituito dall'*articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108*.⁽¹¹⁾

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'*articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006*, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 3 marzo 2009, n. 18*, atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'*articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877*, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.⁽¹²⁾

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.⁽¹³⁾

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'*articolo 3* se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'*articolo 6, comma 1*,

presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'*articolo 8*.

5. Le disposizioni di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738*, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'*articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, nonché ai soggetti di cui all'*articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'*articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'*articolo 180* dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla *legge 5 maggio 1976, n. 248*, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'*articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264*, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata".

(11) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*, come modificata dall'*art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(13) Comma inserito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. 185/2016*.

Art. 5. (*Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione. ⁽²¹⁾

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3*. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3* i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3*. ⁽¹⁴⁾

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'*articolo 14* un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 ⁽¹⁵⁾ per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'*articolo 3* per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'*articolo 13* un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. ^{(19) (23)}

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. ^{(21) (22)}

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'*articolo 14*, delle somme di cui al presente articolo. ⁽²¹⁾

8. Gli obblighi di cui agli *articoli 3 e 18* devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. ⁽¹⁶⁾

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, il prospetto di cui all'*articolo 9*, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. ⁽¹⁷⁾

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'*articolo 9*, comma 6. ⁽²⁰⁾

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. ⁽¹⁷⁾

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'*articolo 3* e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo. ⁽¹⁸⁾

(14) Comma modificato dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484* convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2000, n. 27*; dall'*art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'*art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; dall'*art. 6, comma 2-ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e dall'*art. 4, comma 27, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(15) Importo convertito in euro 12,91 e contestualmente adeguato, ai sensi del comma 6 del presente articolo, a euro 30,64, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2007*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 27 lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(19) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(21) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(22) Per la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, vedi il *D.M. 7 luglio 2000, n. 357*.

(23) Vedi, anche, il *D.M. 10 marzo 2016*.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6. (*Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'*articolo 3*, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. ⁽²⁴⁾

2. All'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'*articolo 4* del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza

delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

(24) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 27, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

Capo III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7. (*Modalità delle assunzioni obbligatorie*)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. ⁽²⁵⁾

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. ⁽²⁶⁾

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽²⁶⁾

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'*articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31*

marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 11* della presente legge. Per le assunzioni di cui all'*articolo 36, comma 1, lettera a)*, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, comma 2*, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(26) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

Art. 8. (Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. ⁽²⁷⁾

1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e

delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. ⁽²⁸⁾

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli *articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1*, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

(27) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(28) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

Art. 9. (Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni ⁽³⁰⁾ dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

[2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. ⁽³¹⁾]

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'*articolo 11*. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'*articolo 13*.

[5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori. ⁽³¹⁾]

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'*articolo 3*, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'*articolo 1*. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. ⁽²⁹⁾

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,

nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime. ^{(32) (33)}

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli *articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'*articolo 11*, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(29) Comma sostituito dall'*art. 40, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(30) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 2, comma 12-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(31) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(32) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(33) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il *D.M. 2 novembre 2010*.

Art. 10. *(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1, comma 4*, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il

disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1, comma 4, della presente legge*, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* ⁽³⁴⁾, come modificato dall'*articolo 6 della presente legge*. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'*articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'*articolo 3 della presente legge*.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

(34) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

Capo IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11. (*Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa*) ⁽³⁶⁾

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* ⁽³⁵⁾, come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, e con i consorzi di cui all'*articolo 8* della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e comunque con gli organismi di cui agli *articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* ⁽³⁵⁾, come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'*articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
 - b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'*articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
 - c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
-

(35) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 5, lettera c), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 12. *(Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)* ⁽³⁷⁾

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9, e 11 e 12-bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'*articolo 3*, le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1* presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al *comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* ⁽³⁸⁾, come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,

ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'*articolo 3*, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'*articolo 3* attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'*articolo 11*, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'*articolo 3* e con le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

(37) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 37, lett. a)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(38) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'*art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9, 11 e 12* gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* ⁽⁴¹⁾, come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettere a) e b)*, della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e b)*, del *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'*articolo 3, comma 1*. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'*articolo 13, comma 4*, nei limiti delle disponibilità ivi previste ⁽⁴⁰⁾.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(39) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 37, lett. b)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(40) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. a) e b)*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(41) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'*art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁶⁾

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori

entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. ⁽⁴⁶⁾

[2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo. ⁽⁴⁷⁾]

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter. ⁽⁴⁸⁾

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁴³⁾

⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵³⁾

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis. ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵²⁾

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. ⁽⁵¹⁾]

[9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro. ⁽⁵¹⁾]

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adequatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

(42) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1162, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 37, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(43) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 9, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, l'*art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l'*art. 55-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(44) Per l'applicazione degli incentivi, di cui al presente comma, vedi l'*art. 10, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.

(45) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(46) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(47) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(49) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(50) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(51) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, lett. g), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(52) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 febbraio 2010*. Per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi, per l'anno 2016, il *D.M. 24 febbraio 2016* e, per l'anno 2017, il *D.M. 16 marzo 2017*.

(53) Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con *D.M. 3 gennaio 2000, n. 91*.

Art. 14. *(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. ⁽⁵⁴⁾

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;⁽⁵⁵⁾

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

(54) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(55) Lettera così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. *(Sanzioni)*

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'*articolo 9, comma 6*, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11⁽⁵⁶⁾ per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76⁽⁵⁷⁾ per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'*articolo 14*.

3. Ai responsabili, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1*, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'*articolo 3*, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'*articolo 14*, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. ⁽⁵⁸⁾

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. ⁽⁵⁹⁾

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁶⁰⁾

(56) Sanzione amministrativa aumentata dall'*art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 1.000.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 578,43 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005*.

(57) Sanzione amministrativa aumentata dall'*art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 50.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 28,02 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005*.

(58) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(59) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(60) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

Art. 16. *(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 3*, comma 4, e *5*, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'*articolo 3*, anche se oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. ⁽⁶¹⁾

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(61) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 9-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 17. (*Obbligo di certificazione*)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione. ⁽⁶²⁾

(62) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 18. (*Disposizioni transitorie e finali*)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della *legge 26 dicembre 1981, n. 763*, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'*articolo 3*, commi 3, 4 e 6, e all'*articolo 4*, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'*articolo 7*, comma 1. Il regolamento di cui all'*articolo 20* stabilisce le relative norme di attuazione. ⁽⁶⁵⁾

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'*articolo 23, comma 1* ⁽⁶³⁾, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'*articolo 4*, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'*articolo 8*, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'*articolo 4, comma 6*. ⁽⁶⁴⁾

(63) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza, dall'*art. 19, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, prorogato di ulteriori dodici mesi, dall'*art. 34, comma 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289* e, successivamente, differito al 31 dicembre 2004 dall'*art. 23-quinquies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2004, n. 47*.

(64) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(65) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2002, n. 284*.

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20. *(Regolamento di esecuzione)* ⁽⁶⁷⁾

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. ⁽⁶⁶⁾

(66) La Corte Costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano».

(67) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*.

Art. 21. *(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22. (Abrogazioni)**1. Sono abrogati:**

- a) la *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni;
 - b) l'*articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466*;
 - c) l'*articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763*;
 - d) l'*articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1983, n. 79*;
 - e) l'*articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638*;
 - f) l'*articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302*.
-

Art. 23. (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 1*, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
